



Direttiva CEE del 23/07/1990 n. 434

**Titolo del provvedimento:**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 20/08/1990)

**Preambolo**

Preambolo alla direttiva 434/1990.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che le fusioni, le scissioni, i conferimenti d'attivo e gli scambi d'azione che interessano societa' di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nelle Comunita' condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo l'instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune; che tali operazioni non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi istituire per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttivita' e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale;  
considerando che disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano societa' di uno stesso Stato membro; che e' indispensabile eliminare tale penalizzazione;  
considerando che non e' possibile conseguire tale scopo mediante un'estensione del piano comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni; che soltanto un regime fiscale comune puo' pertanto costituire una soluzione soddisfacente in proposito;  
considerando che il regime fiscale comune deve evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la societa' conferente o acquisita;  
considerando che, per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti di attivo, queste operazioni avranno di regola come risultato la trasformazione della societa' conferente in una stabile organizzazione della societa' beneficiaria del conferimento o l'integrazione dell'attivo in una stabile organizzazione di quest'ultima societa';  
considerando che il sistema del riporto dell'imposizione delle plusvalenze, inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione, applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di evitare un'imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo la loro successiva imposizione da parte dello Stato della societa' conferente, all'atto della loro realizzazione;  
considerando che occorre altresì definire il regime fiscale da applicare ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della societa' conferente e disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due societa' detiene una partecipazione nel capitale dell'altra;  
considerando che l'attribuzione ai soci della societa' conferente di titoli della societa' beneficiaria o acquirente non deve di per se stessa dar luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi;

considerando che occorre prevedere la facolta' per gli Stati membri di rifiutare il beneficio dell'applicazione della presente direttiva allorché l'operazione di fusione, di scissione, di conferimento di attivo o di scambio di azioni ha come obiettivo la frode o l'evasione fiscale o ha come conseguenza che una societa', a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa piu' le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle societa'.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**art. 1**

Oggetto della direttiva.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

Ogni Stato membro applica la presente direttiva alle operazioni di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti societa' di due o piu' Stati membri.

**art. 2**

Definizioni.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

a) fusione: l'operazione mediante la quale:

- una o piu' societa' trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalita' del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra societa' preesistente, mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell'altra societa' ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parita' contabile di tali titoli;

- due o piu' societa' trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalita' del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad una societa' da esse costituita, mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova societa' ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parita' contabile di tali titoli;

- una societa' trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalita' del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla societa' che detiene la totalita' dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;

b) scissione: l'operazione mediante la quale una societa' trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalita' del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o piu' societa' preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle societa' beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parita' contabile di tali titoli;

c) conferimento d'attivo: l'operazione mediante la quale una societa' conferisce, senza essere sciolta, la totalita' o uno o piu' rami della sua attivita' ad un'altra societa', mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa' beneficiaria del conferimento;

d) scambio di azioni: l'operazione mediante la quale una societa' acquista nel capitale sociale di un'altra societa' una partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa societa', mediante l'attribuzione ai soci dell'altra societa', in cambio dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima societa' e eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parita' contabile dei titoli consegnati in cambio;

e) societa' conferente: la societa' che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalita' o uno o piu' rami della sua attivita';

f) societa' beneficiaria: la societa' che riceve il patrimonio, attivamente o passivamente, o la totalita' o uno o piu' rami di attivita' della societa'

conferente;

g) societa' acquistata: la societa' in cui un'altra societa' acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;

h) societa' acquirente: la societa' che acquista un partecipazione mediante scambio di titoli;

i) ramo d'attivita': il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una societa' che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioe' un complesso capace di funzionare con i propri mezzi.

### art. 3

Definizione di societa' di uno Stato membro.

#### Testo: in vigore dal 09/09/1990

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva il termine "societa' di uno Stato membro" designa qualsiasi societa':

a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato;

b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunita';

c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilita' di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:

- impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio, - selskabsskat in Danimarca, - Körperschaftsteuer in Germania, - omissis - impuesto sobre sociedades in Spagna, - impot sur les societes in Francia, - corporation tax in Irlanda, - imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia, - impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo, - vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo, - corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

### art. 4

Non imponibilita' delle plusvalenze derivanti da operazioni di fusione o scissione.

#### Testo: in vigore dal 09/09/1990

1. La fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale.

Si intende per:

- "valore fiscale": il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della societa' conferente, se questi elementi d'attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione o della scissione, ma indipendentemente da tali operazioni;

- "elementi d'attivo o di passivo conferiti": gli elementi d'attivo o di passivo della societa' conferente che, a seguito della fusione o della scissione, sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione della societa' beneficiaria, situata nello Stato membro della societa' conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.

2. Gli Stati membri subordinano l'applicazione del paragrafo 1 alla condizione che la societa' beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d'attivo e di passivo trasferiti alle stesse condizioni in cui sarebbero state calcolate dalla o dalle societa' conferenti, se la fusione o la scissione non avesse avuto luogo.

3. Nel caso in cui, in base alla legislazione dello Stato membro della societa' conferente, la societa' beneficiaria puo' calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d'attivo e di passivo conferiti in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d'attivo e di passivo per i quali la societa' beneficiaria abbia fatto uso di tale facolta'.

**art. 5**

Disciplina degli accantonamenti o riserve in esenzione d'imposta della societa' conferente.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche' gli accantonamenti o riserve regolarmente costruiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla societa' conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, dalle stabili organizzazioni della societa' beneficiaria situate nello Stato della societa' conferente; la societa' beneficiaria si sostituisce allora ai diritti ed alle obbligazioni della societa' conferente

**art. 6**

Perdite della societa' conferente.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all'articolo 1 effettuate tra societa' dello Stato della societa' conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della societa' beneficiaria, delle perdite della societa' conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali organizzazioni della societa' beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della societa' conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.

**art. 7**

Plusvalenze connesse alla fusione.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

1. Quando la societa' beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale della societa' conferente, le plusvalenze ottenute dalla societa' beneficiaria in occasione dell'annullamento della sua partecipazione non danno luogo ad alcuna imposizioni.
2. Gli Stati membri hanno la facolta' di derogare al paragrafo 1, qualora la partecipazione detenuta dalla societa' beneficiaria nel capitale della societa' conferente non superi il 25%.

**art. 8**

Scambio di azioni delle societa' partecipanti alla fusione o scissione.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

1. L'assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa' beneficiaria o acquirente ad un socio della societa' conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima societa' non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.
2. Gli Stati membri subordinano l'applicazione del paragrafo 1 alla condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.  
L'applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell'acquisto.  
Per "valore fiscale" va inteso il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sui benefici o sulle plusvalenze del socio della societa'.
3. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, ad optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, venga preso in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

**art. 9**

Inapplicabilita' degli articoli 4, 5 e 6 ai conferimenti d'attivo.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d'attivo.

**art. 10**

Conferimento di una stabile organizzazione.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

1. Qualora fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo, figurino una stabile organizzazione della societa' conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale societa', questo Stato rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione. Lo Stato della societa' conferente puo' tuttavia reintegrare nei profitti imponibili di tale societa' le perdite anteriori dello stabilimento permanente che sono state eventualmente dedotte dall'utile imponibile della societa' in detto Stato e che non sono state compensate. Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato a cui appartiene la societa' beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se il primo Stato fosse lo Stato della societa' conferente.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della societa' conferente applichi un regime di imposizione di utile mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione che emergono in occasione della fusione, della scissione o del conferimento di attivo, a condizione che ammetta la deduzione dell'imposta che, in assenza delle norme della presente direttiva, avrebbe colpito tali utili o plusvalenze nello Stato membro in cui e' situata la stabile organizzazione e che ammetta questa deduzione nello stesso modo e per lo stesso importo che avrebbe ammesso se l'imposta fosse stata veramente stabilita e pagata.

**art. 11**

Casi in cui uno Stato membro puo' rifiutare di applicare le disposizioni della direttiva.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

1. Uno Stato membro puo' rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti che l'operazione di fusione, di scissione, di conferimento d'attivo o di scambio di azioni:

a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui all'articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attivita' delle societa' partecipanti all'operazione, puo' costituire la presunzione che quest'ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali;

b) ha come conseguenza che una societa', a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa piu' le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della societa' secondo le modalita' applicabili prima di detta operazione.

2. Il paragrafo 1, lettera b) e' applicabile ove e fintantoche' non si applichino alle societa' che formano oggetto della presente direttiva regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della societa'.

**art. 12**

Obbligo degli Stati membri di conformarsi alla direttiva.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1 gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1 la Repubblica portoghese puo' rinviare al 1 gennaio 1993 l'applicazione delle disposizioni concernenti i conferimenti d'attivo e gli scambi di azioni.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### art. 13

Destinatari della direttiva.

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

#### Allegato

Elenco delle societa' di cui all'articolo 3, lettera A).

**Testo: in vigore dal 09/09/1990**

a) Le societa' di diritto belga denominate "societa' anonyme/naamloze vennootschap", "societe' en commandite par actions/commanditarie vennootschap op aandelen", "societe' privee a responsabilite' limitee/besloten vennootschap met beperket aansprakelijkheid", nonche' gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

b) le societa' di diritto danese denominate "aktieselskab", "anpartsselskab";

c) le societa' di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) le societa' di diritto greco denominate "omissis";

e) le societa' di diritto spagnolo denominate "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonche' gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

f) le societa' di diritto francese denominate "societe' anonyme", "societe' en commandite par actions", "societe' a responsabilite' limitee", nonche' gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;

g) le societa' di diritto irlandese denominate "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", gli enti registrati sotto il regime degli "Industrial and Provident Societies Acts" o le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts";

h) le societa' di diritto italiano denominate "societa' per azioni", "societa' in accomandita per azioni", "societa' a responsabilita' limitata", nonche' gli enti pubblici e privati che esercitano attivita' industriali e commerciali;

i) le societa' di diritto lussemburghese denominate "societe' anonyme", "societe' en commandite par actions". "societe' a responsabilite' limitee";

j) le societa' di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperket aansprakelijkheid";

k) le societa' commerciali o societa' civili di forma commerciale, nonche' altre persone giuridiche che esercitano attivita' commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;

l) le societa' costituite conformemente al diritto del Regno Unito.